

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2232

**Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l. - Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 - Proroga del contratto di servizio rep. 011020 del 29.12.2009 ai sensi dell'art. 92, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con Legge 24 aprile 2020, n. 27).**

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.

#### VISTI

- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 *“Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
  - l'articolo 8 che prevede la delega delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non in concessione a FS SpA;
  - l'articolo 17 che stabilisce che gli Enti competenti definiscano obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi;
  - l'articolo 18 che prevede che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sia regolato dai contratti di servizio;
- la Legge n. 99 del 23.07.2009, art. 61, relativa alla possibilità, per le Autorità competenti all'aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, di avvalersi della procedura di affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di cui all'art. 5 del citato Regolamento (CE) 1370/2007, anche in deroga alla disciplina di settore;
- il Decreto-Legge n. 179/2012, art. 34, comma 20, relativo all'obbligo di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica *“sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*, e art. 34-octies *“Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale”*;
- l'art. 37 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, che ha istituito l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
- l'art. 27 del *decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Misure sul trasporto pubblico locale”*;
- la Legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 *“Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”*, la quale riconosce al sistema ferroviario pugliese il ruolo di struttura portante della rete di trasporto pubblico regionale;
- la Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 *“Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali e ss. mm. e ii.”*;
- D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”*;
- D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 *“Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”*.

**CONSIDERATO CHE**

- in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3-*bis* del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche la Regione Puglia ha organizzato, attraverso la L.R. n. 24/2012, l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Ambiti Territoriali Ottimali di estensione almeno provinciale;
- tale impostazione risulta, inoltre, coerente con la disciplina indicata nell’art. 48 del *decreto-legge* 24 aprile 2017, n. 50, ove è ribadito l’obbligo per le Regioni di determinare i bacini di mobilità del trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo;
- la L.R. n. 24/2012 regola ed organizza, anche in conformità alla disciplina nazionale citata innanzi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedendo che i medesimi siano organizzati ed erogati all’interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e, inoltre, che la programmazione e l’organizzazione dei servizi sia riservata all’Organo di Governo d’Ambito, nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione;
- la medesima legge regionale, all’art. 23, c. 1, lett. b) istituisce, un Ambito Territoriale Ottimale di estensione regionale che comprende anche i servizi ferroviari. Tale istituzione è resa definitiva, secondo quanto previsto dal c. 1 del citato art. 23 della stessa legge, a fronte dell’approvazione del Piano Triennale dei Servizi di TPRL intervenuta con DGR n. 598/2016 di approvazione del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 16/2008;
- per ciò che attiene i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale, la medesima Legge regionale, all’art. 19, c. 1 identifica nell’Ente Regione Puglia l’Organo di Governo del relativo Ambito;
- a mente della L.R. n. 18/2002 il Piano Triennale dei Servizi di TPRL, approvato con la citata DGR n. 598/2016, tra le altre cose ha definito:
  - l’insieme dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con indicazione dei servizi minimi, e
  - l’organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini;
- con la Deliberazione 9 dicembre 2019, n. 2304 “L.R. n. 18/02 – *Determinazione dei servizi minimi di TPRL ex art. 16 del D.Lgs. n. 422/1997 e dei costi standard quale riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d’asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL. Attribuzione delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (FRT)*” la Giunta regionale, tra l’altro, ha determinato la stima del livello dei servizi minimi ferroviari (paragrafo 3.2.1) in 13’867’868 trenixkm/anno.

**PREMESSO CHE**

- in data 29 dicembre 2009 la Regione Puglia ha sottoscritto con Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l., il “Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale” (rep. 011020 del 29.12.2009), avente durata di sei anni, dal 01.01.2010 al 31.12.2015. La disciplina contrattuale prevede esplicitamente, all’art. 3, la possibilità di rinnovare il medesimo contratto per ulteriori sei anni. Con DGR n. 1453 del 02.08.2013 la Giunta regionale ha disposto, anche nel caso specifico di Ferrovie del sud est e servizi automobilistici s.r.l., di non avvalersi della facoltà di recedere dal contratto in essere, prorogando la scadenza dello stesso contratto di ulteriori sei anni, sino al 31.12.2021.
- risultano in corso di sottoscrizione i contratti di servizio per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia relativi all’affidamento occorso con DGR n. 1480/2017 con i soggetti: Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., per Ferrotramviaria s.p.a. e per Ferrovie del Gargano s.r.l. per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2033, i cui schemi risultano approvati con Deliberazioni di Giunta regionale, rispettivamente, nn. 2203/2021, 2202/2022 e 2204/2023;
- risulta vigente il contratto di servizio rep. n. 020828 del 18/06/2018, con Trenitalia s.p.a. relativo all’esercizio del servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, di cui alla DGR n. 957/2018;

**DATO ATTO che**

- la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1480 del 28.09.2017 ha disposto, “[...] per i servizi ferroviari erogati dalla Società Ferrovie del Sud Est, l’inizio della procedura di gara ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE 1370/2007, al fine di aggiudicare il relativo contratto di servizio a decorrere dal 1 gennaio 2022 e sino al 31.12.2027, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, par. 4 del Regolamento (CE) n. 1270/2007 [...]”;
- conseguentemente è stato pubblicato l’avviso di pre-informazione al mercato n. 387774-2017-IT, previsto dal citato art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento della gestione e dell’esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale di competenza della Regione Puglia. Linea Bari — Taranto, Bari — Casamassima — Putignano, Martina Franca — Lecce, Lecce — Novoli — Nardò — Gagliano, Lecce — Zollino — Gagliano, Casarano — Gallipoli, Lecce — Gallipoli, Maglie — Otranto.”, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S189 del 03/10/2017;
- successivamente la Giunta Regionale, con DGR n. 2182/2020, ha deliberato, anche valutando positivamente tanto la proposta commerciale prot. AD/242 del 09.10.2020, quanto “[...] le nuove condizioni economiche-finanziarie operative in cui versa la società Ferrovie del Sud Est [...]” di:
  - revocare, parzialmente, la DGR 1480/2017, nella parte in cui si delibera “di disporre, per i servizi ferroviari erogati dalla Società Ferrovie del Sud Est, l’inizio della procedura di gara ai sensi dell’art. 5, del Reg. CE 1270/2007, al fine di aggiudicare il relativo contratto di servizio a decorrere dal 1 gennaio 2022 e sino al 31.12.2027, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, p.to 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 [...]”;
  - “disporre l’aggiudicazione diretta in favore della Società Ferrovie del Sud Est del contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., a decorrere dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2031 esperite le disposizioni di cui all’art. 7 del medesimo regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza [...]”;
- la medesima DGR 2182/2020 ha altresì subordinato il perfezionamento dell’affidamento di cui sopra alle seguenti autonome condizioni: (i) l’avvenuto rilascio, alla medesima impresa ferroviaria, del Certificato di Sicurezza da parte della ANSFISA, (ii) la definizione delle pendenze in atto con Regione Puglia, nonché (iii) la definizione della controversia in merito alla legittimità dell’acquisizione della stessa società da parte di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.;
- le tre autonome condizioni sospensive, di cui al precedente alinea p.ti (i), (ii) e (iii), risultano ad oggi non ancora verificatesi;
- in data 04/01/2021 è stato pubblicato l’avviso di pre-informazione al mercato n. 2104-2021-IT , previsto dal citato art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo al suddetto affidamento diretto, in Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., ex art. 5, par. 6 dello stesso Regolamento, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S189 del 04/01/2021.

**Considerato che:**

- l’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione aveva costituito e costituiva ancora allora una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le imprese mondiali con la diretta conseguenza di aver generato un vero e proprio shock economico dovuto sia alla perturbazione delle catene di approvvigionamento in relazione all’offerta che ad una riduzione della domanda che ha penalizzato imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio e dei trasporti;
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica da parte dell’OMS, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, aveva deliberato lo stato d’emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile;
- con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica

da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18 il Governo nazionale per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia nazionale aveva approvato il cosiddetto Decreto "Cura Italia";

- l'art 92 "Disposizioni in materia di trasporto" del succitato decreto, al comma 4-ter aveva disposto che *"Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; ....."* subordinandone l'efficacia (comma 4-quater) all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";
- con riferimento all'art. 92, c. 4-quater del D.L. n. 18/2020, nell'ambito delle necessarie interlocuzioni tra le autorità italiane (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento per le Politiche Europee) e la Commissione Europea, quest'ultima con nota congiunta della DG Mobilità e Trasporti e della DG Concorrenza, avente prot. MOVE.A.4/EG/MOVE.A.4(2020)3829643 del 01/07/2020, ha rappresentato quanto segue.

La pandemia da COVID-19 ha causato scompensi finanziari importanti per i servizi di trasporto pubblico, creando altresì una situazione di incertezza quanto al ritorno ad un regime ordinario. Tale situazione può richiedere provvedimenti di emergenza volti a garantire la continuità dei servizi. Questa eventualità è espressamente prevista all'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, con una limitazione sulla durata massima di tali contratti.

In conclusione, nell'ipotesi in cui le misure disposte dall'Italia si inquadrassero nel Regolamento (CE) n. 1370/2007, esse beneficerebbero di una presunzione di conformità, e non richiederebbero la previa notifica alla Commissione sulla base dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

- con decreto-legge n. 221 del 24/12/2021 è stato prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

#### **Considerato altresì che:**

- con nota prot. n. AOO\_078/2954 del 14/07/2021 la Regione Puglia, procede, ai sensi della Delibera ART n. 48/2017 (misura 4.11 e misura 6.2) a sottoporre all'Autorità di Regolazione dei Trasporti la c.d. "relazione sui lotti" riferita al singolo lotto di affidamento limitato alla rete dei servizi oggetto dell'affidamento occorso con DGR 2182/2020;
- con nota prot. 11477/2021 l'ART riscontra la suddetta relazione prendendo atto che la configurazione dei lotti di affidamento risulta antecedente all'adozione della Delibera ART n. 48/2017 poiché occorsa con l'adozione del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, approvato con DGR 598/2016;
- Inoltre, con nota prot. AOO\_078/1708 del 20.04.2021 sono inoltrati a Ferrovie del Sud-Est i parametri di efficientamento forniti da ART ai sensi della Delibera n. 120/2018;
- la società Ferrovie del Sud-Est ha trasmesso, con nota pec del 29/10/2021 (acquisita al prot. AOO\_078/4613 del 05.11.2021) una prima proposta di Piano Economico Finanziario unitamente agli elementi utili a redigere la bozza di Piano di Raggiungimento degli Obiettivi ex Delibera ART n. 120/2018;
- successivamente, a fronte di esplicita richiesta dell'Ente (prot. AOO\_078/4623 del 05.11.2021), con nota prot. AD/199 del 16.11.2021 (acquisita al prot. AOO\_078/4842 del 22.11.2021) integra quanto innanzi con le versioni in formato tabulare aperto degli schemi di PEF.

#### **DATO altresì atto che:**

- la disciplina nazionale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 92, c. 4-ter del decreto-legge 34/2020, e regionale sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico risulta direttamente integrata dalle previsioni di cui al Reg. (CE) 1370/2007 e ss.mm. e ii.
- inoltre, il ridetto Reg. (CE) 1370/2007 e ss.mm. e ii., limitatamente ai contratti di servizio pubblico

aggiudicati ai sensi dell'art. 5, par. 1 o par. 3 o par. 3-ter, prevede che le relative compensazioni “[...] non possa(no) superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole” (art. 4, par. 1) e che le stesse siano “[...] inoltre conformi alle disposizioni dell'allegato [...]” al medesimo regolamento (art. 6, par. 1).

**Rilevato che:**

- l'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020, consente di procedere alla proroga del contratto di servizio in scadenza al 31.12.2021, relativamente al servizio di trasporto ferroviario, con decorrenza da tale data e durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza sanitaria, ovvero per il tempo strettamente necessario al perfezionamento del contratto di servizio per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia ex DGR 2182/2020;
- con riferimento alla computazione della compensazione per le obbligazioni di servizio pubblico rivenienti dall'esecuzione del contratto di servizio in argomento, con riferimento alle prestazioni di esercizio dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia è necessario avviare un procedimento di compatibilizzazione delle medesime rispetto alla disciplina, innanzi richiamata, del Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii.;
- la necessità di compatibilizzare le compensazioni per l'assolvimento degli OSP (corrispettivo) da riconoscere all'impresa per effetto della proroga, relativa al servizio di trasporto per ferrovia, del contratto di servizio in scadenza la 31.12.2021, deve essere compiutamente soddisfatta attraverso l'implementazione della contabilità regolatoria, relativa alle gestioni in argomento, secondo i criteri, le disposizioni, e le misure che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, o la Regione Puglia hanno adottato e/o adotteranno, tra cui, non esaustivamente: la Delibera ART n. 45/2015, la Delibera ART 154/2019, Delibera ART n. 65/2020 e la Delibera ART n. 113/2021;
- l'art. 8 dei contratti di servizio in argomento è già previsto che *“Resta ad esclusivo carico della Società il rischio di impresa connesso ad ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa, dai corrispettivi di cui al precedente punto 1 o da ricavi di ogni genere.”*;
- all'art. 18 c.1, dei medesimi contratti, è già previsto l'impegno delle società a strutturare, per i servizi oggetto del contratto, il conto economico per dettagliati centri di costo e ricavo, separando contabilmente l'attività del servizio di trasporto ed evidenziando i criteri di diversa attribuzione dei centri di costo e ricavo, nonché gli indici di produttività;
- al netto della necessità, innanzi descritta, di compatibilizzazione della compensazione per OSP, da riconoscere al soggetto Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l., la facoltà di proroga del contratto di servizio in scadenza, dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza innanzi individuato - la prosecuzione di tutte le prestazioni di che trattasi agli stessi patti e condizioni già contenuti nell'originario contratto di servizio, secondo lo schema di atto di proroga contrattuale in allegato A al presente atto per costituirne parte integrante;
- risulta necessario procedere, in ragione della suindicata proroga ed ai sensi del citato art. 7 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, alla pubblicazione di avviso di rettifica al richiamato avviso di preinformazione, secondo le indicazioni fornite alla Regione Puglia dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea – TED Helpdesk nella corrispondenza intercorsa in data 25/11/2021.

**DATO altresì atto** che il complessivo procedimento di analisi tecnico-giuridica del contratto di servizio allegato, ai fini della presente deliberazione, è stata supportata da Deloitte Legal starl, giusta Atto Dirigenziale n. 163 del 16/12/2021 del dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.

Per tutto quanto innanzi rappresentato,

**GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste



dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

\*\*\*

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo:

1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa.
2. Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione dell'avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato n. 2104-2021-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.
3. Di prorogare, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), sino al perfezionamento della suddetta procedura relativa all'affidamento del contratto di servizio pubblico di trasporto di persone per ferrovia, e comunque non oltre il 31/03/2023, il contratto di servizio rep. 011020 del 29.12.2009 in essere con Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l., relativamente ai servizi di trasporto ferroviario.
4. Di disporre che il corrispettivo massimo dovuto, per le prestazioni contrattuali oggetto di proroga, rimanga quello attualmente identificato nel relativo contratto e che, fermo restando tale limite massimo, sia comunque rideterminata, a consuntivo, la quota effettivamente dovuta dei medesimi corrispettivi, e conseguentemente che rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, nonché all'Allegato al Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., la suddetta quota sia rideterminata utilizzando le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la Regione Puglia e/o Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.
5. Di approvare lo schema di atto di proroga in allegato A alla presente deliberazione, da sottoscrivere tra Regione Puglia e società affidataria dei relativi servizi di trasporto pubblico, che tra l'altro prevede - nel rispetto del nuovo termine di scadenza individuato ed al netto della rideterminazione, a consuntivo, della quota effettivamente riconoscibile della compensazione per l'assolvimento delle OSP contrattualizzate - la prosecuzione nella gestione del servizio di trasporto automobilistico agli stessi patti e condizioni contenuti negli attuali contratti di servizio.
6. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere l'atto di proroga, di cui allo schema in allegato A, con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell'atto alla data di decorrenza del medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
7. Di notificare il presente atto alle società interessate.
8. Di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, alle Prefetture di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

***Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL***

*Antonio V. SCARANO*

***Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità***

*Carmela IADARESTA*

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

***Il Direttore del Dipartimento Mobilità***

*Vito Antonio ANTONACCI*

***L'ASSESSORE PROPONENTE***

*Anna MAURODINOIA*

***L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile***

## **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:

1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa.
2. Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione dell'avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato n. 2104-2021-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.
3. Di prorogare, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), sino al perfezionamento della suddetta procedura relativa all'affidamento del contratto di servizio pubblico di trasporto di persone per ferrovia, e comunque non oltre il 31/03/2023, il contratto di servizio rep. 011020 del 29.12.2009 in essere con Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l., relativamente ai servizi di trasporto ferroviario.
4. Di disporre che il corrispettivo massimo dovuto, per le prestazioni contrattuali oggetto di proroga,

rimanga quello attualmente identificato nel relativo contratto e che, fermo restando tale limite massimo, sia comunque rideterminata, a consuntivo, la quota effettivamente dovuta dei medesimi corrispettivi, e conseguentemente che rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, nonché all'Allegato al Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., la suddetta quota sia rideterminata utilizzando le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la Regione Puglia e/o Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.

5. Di approvare lo schema di atto di proroga in allegato A alla presente deliberazione, da sottoscrivere tra Regione Puglia e società affidataria dei relativi servizi di trasporto pubblico, che tra l'altro prevede - nel rispetto del nuovo termine di scadenza individuato ed al netto della rideterminazione, a consuntivo, della quota effettivamente riconoscibile della compensazione per l'assolvimento delle OSP contrattualizzate - la prosecuzione nella gestione del servizio di trasporto automobilistico agli stessi patti e condizioni contenuti negli attuali contratti di servizio.
6. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere l'atto di proroga, di cui allo schema in allegato A, con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell'atto alla data di decorrenza del medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
7. Di notificare il presente atto alle società interessate.
8. Di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, alle Prefetture di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


**Il Segretario generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta Regionale**

MICHELE EMILIANO



**ALLEGATO A****ATTO di PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO  
PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE EX ART. 8 D.Lgs. n. 422/2008**

**AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 4-ter DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, n. 27**

tra

la Regione, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall'ing. Carmela ladaresta, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata "**Regione**" o "**Ente affidante**"),

e

l'impresa esercente affidataria Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con sede in Bari, via G. Amendola, 106/d, CAP 70126, C.F. e P.IVA 05541630728, ai fini del presente atto rappresentata da [•], nato a [•] il [•], (di seguito denominata anche solo "**FSE**" o "**Affidatario**"), ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "**Parte**" ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "**Parti**",

premesso che

- a) con contratto di servizio rep. rep. 011020 del 29.12.2009 sottoscritto tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il "**Contratto**"), l'Ente affidante ha affidato a FSE l'esercizio del servizio di trasporto pubblico ferroviario, del servizio automobilistico integrativo e/o sostitutivo e del servizio di gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
- b) ai sensi dell'art. 3 del "**Contratto**", quest'ultimo aveva originaria durata di 6 (sei) anni a decorrere dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2015;
- c) il medesimo art. 3 del "**Contratto**" prevedeva la possibilità di rinnovare, di ulteriori 6 (sei) anni la durata del medesimo atto. In forze di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta regionale ha esercitato la facoltà di prorogare, sino al 31.12.2021 il medesimo contratto;
- d) la Giunta Regionale, con DGR n. 2182/2020, ha deliberato, anche valutando positivamente tanto la proposta commerciale prot. AD/242 del 09.10.2020, quanto "*[...] le nuove condizioni economiche-finanziarie operative in cui versa la società Ferrovie del Sud Est [...]*" di:
  - revocare, parzialmente, la DGR 1480/2017, nella parte in cui si delibera "*di disporre, per i servizi ferroviari erogati dalla Società Ferrovie del Sud Est, l'inizio della procedura di gara ai sensi dell'art. 5, del Reg. CE 1270/2007, al fine di aggiudicare il relativo contratto di servizio a decorrere dal 1 gennaio 2022 e sino al 31.12.2027, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4, p.to 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 [...]*";
  - "*disporre l'aggiudicazione diretta in favore della Società Ferrovie del Sud Est del contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., a decorrere dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2031 [...]*";

- *“di disporre che l’affidamento potrà essere perfezionato soltanto dopo l’avvenuto rilascio del Certificato di Sicurezza da parte di ANSF nei confronti della Società Ferrovie del Sud Est dopo la finizione delle pendenze in atto con Regione Puglia, anche mediante strade conciliative, nonché a valle della definizione della controversia in merito alla legittimità dell’acquisizione della stessa società da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”;*
- e) ad oggi non risulta definita la controversia in merito alla legittimità dell’acquisizione di Ferrovie del Sud Est da parte di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., pendendo giudizio presso i competenti uffici giudiziari ed inoltre la società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. non risulta tra le imprese ferroviarie munite di certificato di sicurezza ex art. 10 D.Lgs. n. 112/2015;
- f) risultano tuttora in corso interlocuzioni tra Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est tese a verificare la possibilità di superare, attraverso strade conciliative, i giudizi pendenti tra le parti;
- g) il procedimento di perfezionamento degli elementi essenziali qualificanti il contratto di servizio discendenti dall’affidamento occorso con DGR 2182/2020 è tutt’ora in corso, pur sussistendo ad oggi immutate le relative condizioni sospensive espresse al p.to 3 del dispositivo giuntale approvato con DGR n. 2182/2020;
- h) allo stato, in ragione della crisi pandemica da Covid-19 ancora in atto, l’Ente Affidante intende esercitare la facoltà di proroga dell’affidamento in atto, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza oggi prevista al 31 marzo 2022;
- i) la prossima scadenza del **“Contratto”** al 31.12.2021 rischia di determinare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale di che trattasi, non essendo la stessa compatibile con il perfezionamento del contratto di servizio per il trasporto pubblico di persone per ferrovia, relativo all’affidamento occorso con DGR n. 2182/2020 per effetto delle condizioni esplicitate al p.to 3 del deliberato;
- j) la risoluzione di tale situazione di elevata criticità impone l’adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;
- k) in aderenza al disposto dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. [•] del [•], tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso, dell’esigenza che siano verificate le condizioni di cui al p.to 3 del dispositivo della DGR 2182/2020 in ordine al perfezionamento del contratto di servizio per il trasporto ferroviario, nonché in ragione dell’imminente concreto rischio di interruzione del servizio pubblico di trasporto di che trattasi sono state avviate, dalla Regione Puglia, le opportune iniziative volte ad addivenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l. di un accordo consensuale di proroga, senza soluzione di continuità, del contratto di servizio rep. 011020 del 29.12.2009 alle stesse condizioni, al netto della necessità di compatibilizzare le compensazioni per l’assolvimento delle relative OSP all’art. 4, par. 1 ed all’art. 6, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii., tenendo conto dei livelli di dettaglio e conformemente agli schemi di cui alle misure regolatorie applicabili al caso approvate dall’Autorità di

Regolazione dei Trasporti (*ex multis* Delibera ART n. 154/2019);

**tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1 – Premesse ed Allegati**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente “**Atto di Proroga**”.  
Costituiscono Allegati al presente “**Atto di Proroga**” tutti i documenti identificati nel presente “**Atto di Proroga**” come tali.

**Art. 2 – Proroga del Contratto**

La durata del “**Contratto**” viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed a decorrere dalla data di scadenza dell’affidamento attualmente individuata nel 31.12.2021 –fino al e sino al perfezionamento del contratto di servizio pubblico di trasporto di persone per ferrovia (ex DGR 2182/2020).

**Art. 3 – Oggetto del Contratto**

Con eccezione della modifica della durata contrattuale e della necessità di compatibilizzare le compensazioni per l’assolvimento delle relative OSP all’art. 4, par. 1 ed all’art. 6, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del presente “**Atto di Proroga**”, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, e condizioni di cui al “**Contratto**” vigente al 31.12.2021 e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo nonché del Regolamento europeo n. 1370/2007 e ss.mm e ii. e delle norme nazionali e regionali, nonché delle misure regolatorie applicabili, a cui si lo stesso si conforma.

**Art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo massimo potenzialmente riconoscibile all’Affidatario per l’assolvimento delle prestazioni contrattuali oggetto di proroga è quello attualmente identificato nel “**Contratto**”, così come sino ad oggi riveniente dall’applicazione dell’adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002.

Fermo restando tale limite massimo, la quota di corrispettivo effettivamente riconoscibile all’Affidatario è quella riveniente: la quota effettivamente dovuta del medesimo corrispettivo è rideterminata utilizzando le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la Regione Puglia e/o Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.

A consuntivo, entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, l’Affidatario rende disponibili le rendicontazioni/riclassificazioni e gli schemi di contabilità regolatoria (di cui alle Delibere ART *rationae temporis* vigenti – *ex multis*: Delibera ART n. 154/2019), certificati da revisore contabile, attraverso le/i quali è computata la effettiva quota di corrispettivo dovuta per l’assolvimento delle prestazioni di cui al presente “**Atto di Proroga**” che non potrà eccedere il corrispettivo attualmente identificato nel “**Contratto**”, così come sino ad oggi riveniente dall’applicazione dell’adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002.

Le eventuali partite dare/avere tra le Parti sono regolate entro l'anno corrente di riferimento e, comunque, entro il termine del rapporto *inter partes*.

Ai fini della determinazione dell'utile ragionevole valgono le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

#### **Art. 5 – Cauzione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, [•] ha prorogato dal [•] al [•] la cauzione definitiva già prestata con garanzia fideiussoria n. [•] in data [•] rilasciata da [•] che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata.

#### **Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Impresa [•], ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente "Atto di Proroga" sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito, FSE ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca [•] – IBAN [•].

La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•].

#### **Art. 7 – Spese contrattuali e registrazione**

Sono a carico di FSE tutte le spese del "Atto di Proroga" e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.

#### **Art. 8 – Rinvio**

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alle clausole del "Contratto", del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

#### **Art. 9 – Trasparenza**

Con la stipula del presente "Atto di proroga", l'Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente "Atto di proroga" nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente "Atto di proroga", ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di

affidamento ed esecuzione del presente **“Contratto di proroga”** (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B) Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente **“Contratto di proroga”** rientrano nelle categorie dei **“Dati Comuni”** acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C) Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Puglia:

Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale ed il rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing. Carmela Iadaresta, contattabile all’indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI;

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa Rossella CACCAVO, contattabile all’indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.

Per l’Affidatario [•]:

Titolare del Trattamento è [•], contattabile all’indirizzo mail [•] con sede legale in [•], contattabile all’indirizzo mail [•]

Il Data Protection Officer è [•], contattabile all’indirizzo mail [•].

D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente **“Atto di proroga”** saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente **“Atto di proroga”**.

E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Bari, \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Regione Puglia \_\_\_\_\_

per Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. \_\_\_\_\_